

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

3. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 4. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

ART. 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2025».

2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Al fine di assicurare le facoltà assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità delle seguenti graduatorie:

a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con

decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;

b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;

c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;

d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.

5. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

ART. 3
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, relativo all'attività di alimentazione del Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), le parole: «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».

2. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».

3. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4. All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 2, le parole: «2021, 2022, 2023 e 2024» riguardante la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti

inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, sono sostituite dalle seguenti «2025, 2026, 2027 e 2028».

5. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

ART. 4

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi sanitari, le parole «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

2. All'articolo 8, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente, la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024» sono soppresse.

3. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».

6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» sono soppresse e le parole: «il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2024».

7. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, ad utilizzare fino al 31 dicembre 2025 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalla medesima a decorrere dal 1° settembre 2021. 8. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture

elettroniche, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite con le parole «30 aprile 2025».

9. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
- b) al comma 5-bis, recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
- c) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di dolo e colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

ART. 5

(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».

3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

4. Al fine di garantire il raggiungimento delle milestone e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata” e Investimento 3.2 “Scuola 4.0”, all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle équipes formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: «2023/2024 e 2024/2025», sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2025 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ART. 6

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate in un omento successivo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura».

3. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2025».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 7

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito in legge 27 novembre 2023 n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini in materia edilizia per i territori colpiti da eventi alluvionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
- b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
- c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

ART. 8

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,21 milioni di euro per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,21 milioni per l'anno 2025, si provvede con la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 9

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 2230, comma 1, dopo la lettera m-quinquies è inserita la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107.».

2. Nei procedimenti penali militari, ai difensori, alle parti e agli altri soggetti del procedimento è consentito il deposito con valore legale di tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, mediante invio tramite posta elettronica certificata e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

3. Il provvedimento contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio è adottato dal Responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa.

ART. 10

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 è autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 (2025-2027), nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 (2025) allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

ART. 11

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

2. Limitatamente all'Investimento 3.2 della Componente 4 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla semplificazione di talune procedure di aggiudicazione, si applica fino al 30 giugno 2025.

ART. 12

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle ONLUS, le parole: «quarto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».

ART. 13

(Proroghe di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025».

ART. 14

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo al sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 marzo 2025».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025»;
 - b) al comma 2, alinea, le parole: «2024» sono sostituite dalle seguenti: «2025».
3. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
4. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

ART. 15

(Proroga di termini in materia di sport)

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

ART. 16

(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

IN ATTESA NUOVO TESTO

ART. 17

(Proroga di termini in materia di editoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

ART. 18

(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».

2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».

ART. 19

(Disposizioni urgenti finalizzate ad assicurare il proseguimento delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina)

1. Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante "misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso", continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze da adottare entro il 31 gennaio 2025 ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentito il Ministero dell'Interno, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 3 a 9, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresì, al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

3. Entro il 10 gennaio 2025 il Dipartimento della protezione civile procede alla ricognizione delle persone e dei nuclei familiari che dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica anche oltre il termine del 31 gennaio 2025, al fine di assicurare, sull'intero territorio nazionale, la eventuale e necessaria accoglienza fino al 31 dicembre 2025.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, le persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica oltre il termine indicato, possono chiedere la concessione di un contributo una tantum che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad erogare, dopo l'uscita dalla struttura e ove essa sia avvenuta entro il termine del 31 gennaio 2025, nel limite

massimo previsto per il “contributo straordinario per l’uscita” previsto dal “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” redatto dal Servizio centrale per il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituito ai sensi dell’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Il contributo una tantum di cui al primo periodo è richiesto ed erogato con le modalità tecniche previste dall’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022.

5. Qualora, all’esito della ricognizione di cui al comma 3, le persone e i nuclei familiari dichiarino di aver bisogno del proseguimento dell’assistenza pubblica, si provvede secondo le seguenti modalità:

a) può essere prorogata, sino al termine ultimo del 30 giugno 2025, agli stessi patti e condizioni, l’efficacia delle convenzioni di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ivi incluse quelle attivate a valenza regionale, in essere alla data del 31 dicembre 2024. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell’accettazione da parte di questi ultimi. Al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’accoglienza, il Dipartimento è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione in favore degli Enti capofila delle convenzioni, un importo pari al 50 per cento dell’onere massimo complessivo stimato, sulla base dei posti effettivamente occupati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per il periodo considerato;

b) può essere assicurata, sull’intero territorio nazionale, la eventuale e necessaria accoglienza fino al 31 dicembre 2025, prioritariamente nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero in via eccezionale e temporanea, salve le eventuali proroghe di cui alla lettera a), nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contenute nell’articolo 9 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché allo schema di capitolato d’appalto approvato con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 12 dello stesso decreto legislativo n. 142 del 2015. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dall’articolo 8 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 di cui al precedente periodo;

c) laddove le persone interessate rifiutino di abbandonare le strutture alla scadenza delle convenzioni e rifiutino, altresì, l’eventuale ricollocamento offerto, anche in altra regione, ai sensi della precedente lettera, si applicano le disposizioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1090 del 19 luglio 2024;

6. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di riduzione o revoca delle misure di accoglienza nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 23 del medesimo decreto legislativo;

7. La revoca delle misure di accoglienza del titolare di protezione temporanea accolto nelle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è disposta dall’ente locale titolare del progetto, nei casi di cui all’articolo 40 delle linee guida approvate con decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre

2019, nonché nel caso di accertamento della disponibilità da parte del titolare di protezione temporanea di mezzi economici sufficienti.

8. Il contributo di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21:

a) è riconosciuto a coloro che richiedono il permesso di soggiorno per protezione temporanea entro il 31 gennaio 2025;

b) deve essere chiesto entro 15 giorni dalla data di rilascio del citato permesso di soggiorno per protezione temporanea. Le domande presentate oltre i predetti termini sono inammissibili, tranne che per la eventuale concessione delle seconde e terze mensilità, a condizione che la prima sia stata presentata in termini;

c) per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già titolari del citato permesso di soggiorno per protezione temporanea, il termine ultimo per l'eventuale presentazione della domanda di contributo è stabilito in 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le domande presentate oltre tale termine sono inammissibili;

d) con l'ordinanza di cui al comma 2 sono regolate le modalità con le quali il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla conclusione della gestione amministrativo-contabile dei relativi procedimenti;

9. Il contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è riconosciuto alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in relazione alle prestazioni effettivamente rese a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea fino al 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute provvede alla ricognizione dei fabbisogni, alla quantificazione dei contributi e alla relativa gestione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

10. Con le ordinanze di cui al comma 2 si provvede, altresì:

a) ad assicurare la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025, in via ordinaria, delle misure in materia di minori non accompagnati previste dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, dall'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, e dagli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 da parte del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 12, lettera d);

b) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, a cura delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del competente Ministero dell'Interno.

11. Al fine di assicurare l'accoglienza dei profughi ucraini titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è autorizzata la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto di seguito disposto:

a) agli oneri a carico, rispettivamente, del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dell'Interno per la prosecuzione delle misure di cui al comma 5, al comma 10, lettera b) e al comma 11, fino al 31 dicembre 2025, si provvede, per l'anno 2025, nel limite massimo di euro 20 milioni per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e di euro 125 milioni per le

esigenze del Ministero dell'Interno, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina; a tale scopo, sulla base dell'esito della ricognizione dei relativi fabbisogni, il Dipartimento della Protezione Civile provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministro dell'Interno delle risorse allo stesso spettanti;

b) agli oneri a carico del Dipartimento della protezione civile per l'anno 2025, per le misure di cui ai commi 4 e 8, si provvede, nel limite delle risorse finanziarie già stanziata a tale fine e già trasferite, alla data del presente decreto, al soggetto finanziario individuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881/2022;

c) agli oneri a carico del Ministero della Salute per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di cui al comma 9, si provvede nel limite massimo di euro 114 milioni, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina; a tale scopo il Dipartimento della Protezione Civile provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, per la successiva riassegnazione al Ministro della Salute;

d) agli oneri a carico del Ministero dell'Interno per la prosecuzione delle misure di cui al comma 10, lettera a), fino al 31 dicembre 2025 si provvede nel limite massimo di euro 36 milioni, già disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina; a tale scopo il Dipartimento della Protezione Civile provvede al trasferimento delle predette risorse finanziarie sulla contabilità speciale n. 6366 all'uopo istituita, che è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

13. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare, sul territorio nazionale, le straordinarie esigenze connesse alla crisi in atto sul territorio Ucraino, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e provvedimenti conseguenti, eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal comma 12, sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

ART. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a